



Revisione parziale OIBT: periodi di controllo

Diritto applicabile | Se la richiesta di controllo periodico è stata inoltrata entro il 31 dicembre 2017, ma il controllo avviene l'anno successivo, è necessario differenziare il periodo di controllo applicabile, se nel frattempo è stato modificato.

PETER REY, DANIEL OTTI

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l'ordinanza parzialmente riveduta concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Nell'allegato dell'ordinanza la periodicità dei controlli periodici degli impianti elettrici è stata precisata in singoli punti, ampliata o estesa alle norme armonizzate.

Ad esempio ora gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20, nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva, esclusi gli impianti di rifornimento di carburante e le officine per la riparazione di veicoli, saranno controllati ogni tre anni da parte di un servizio d'ispezione accreditato (cfr. cifra 1.2 Allegato OIBT). Fino ad ora queste installazioni sottostavano al controllo annuale da parte di un servizio d'ispezione accreditato. Inoltre per gli impianti ancora esistenti o loro parti con messa al neutro da Schema III viene ora fissato un periodo di controllo

pari a cinque anni, fino a che tali impianti non siano adeguati allo stato attuale della tecnica (cfr. cifra 2.3.11 dell'Allegato OIBT). Questi impianti o loro parti sottostavano finora allo stesso periodo di controllo degli altri impianti elettrici dell'oggetto nel quale sono in funzione.

Problematica

I gestori di rete invitano per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di sicurezza (cfr. art. 36 cpv. 1 OIBT).

Sorge sempre l'interrogativo quale periodo di controllo vige in futuro, se la richiesta del gestore di rete al proprietario per il controllo periodo degli impianti elettrici è stata inoltrata prima della modifica dell'ordinanza, vale a dire entro il 31 dicembre 2017, ma il controllo è stato effettuato l'anno successivo e l'OIBT parzialmente riveduta prescrive un periodo di controllo diverso da quanto finora previsto per l'impianto interessato.

Procedura differenziata

L'ordinanza non regola tale caso, pertanto si prenderà la decisione sul diritto applicabile in base a principi generali. In base ai precedenti giurisprudenziali del Tribunale federale, in mancanza di una norma transitoria differente dagli atti amministrativi sono giudicati in base alla situazione giuridica materiale al momento della loro emissione (sentenza del Tribunale federale DTF 139 II 263 Considerazione 6 con segnalazioni). Si applica eccezionalmente il nuovo diritto se ciò si impone per motivi imperativi e soprattutto per l'ordine pubblico (DTF 139 II 470 Considera-

zione 4.2). Lo stesso vige se la modifica legislativa comporta un miglioramento della situazione legale dell'interessato (Sentenza del Tribunale amministrativo federale TAF A-5942/2017 del 14 marzo 2018 Considerazione 3.2 con segnalazioni).

Tali principi vanno applicati anche per la presente problematica, differenziando come segue:

Se il periodo di controllo in accordo all'OIBT parzialmente riveduta è maggiore di quanto previsto dal diritto previgente (ad es. tre anni invece di un anno), va applicato il nuovo regolamento, poiché più vantaggioso per il proprietario dell'impianto elettrico e la sicurezza degli impianti elettrici è garantita anche con un periodo di controllo maggiore. Pertanto se la richiesta del controllo periodico è stata inoltrata ancora nel 2017, ma si effettua il controllo l'anno successivo, il proprietario ha diritto di far applicare al controllo da eseguire il nuovo e maggiore periodo di controllo.

Se il periodo di controllo in accordo all'ordinanza parzialmente riveduta è più breve di quanto previsto dal diritto previgente, va applicato il regolamento anteriore, in quanto più vantaggioso per il proprietario dell'impianto elettrico (eccezione: impianti con messa al neutro da Schema III, cfr. quanto di seguito riportato). L'interesse privato del proprietario per la tutela della buona fede della validità del diritto previgente va considerato di maggiore importanza rispetto all'applicazione immediata del nuovo diritto. Ciò non pregiudica l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti elettrici sicuri. Di conseguenza se la richiesta del controllo periodico è stata inoltrata ancora nel 2017, ma si effettua il controllo l'anno successivo, per il controllo periodico

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



seguito è applicabile il periodo di controllo prolungato valido fino al 31 dicembre 2017, in accordo all'Allegato OIBT.

Per impianti o loro parti con messa al neutro da Schema III, il nuovo diritto (periodo di controllo di cinque anni) è però subito applicabile, in quanto tali impianti rappresentano già da tempo un particolare rischio. Solitamente gli impianti elettrici sono eseguiti in modo che una possibile situazione pericolosa si verifichi solo al presentarsi di un secondo guasto. Per gli impianti con messa al neutro da Schema III è però sufficiente un solo guasto, come ad es. un condotto di installazione interrotto che mette sotto tensione il conduttore di protezione e la cassetta collegata del materiale elettrico, o lo scambio del conduttore di fase con il conduttore neutro sui punti di raccordo, che di conseguenza mette sotto tensione il conduttore di protezione e la cassetta collegata del materiale elettrico.¹⁾ Questi tipi di impianti sono ancora molto diffusi e quindi sussiste un notevole interesse pubblico per l'applicazione

immediata del nuovo diritto, che prevale chiaramente sull'interesse privato dei proprietari di tali impianti di far vigere la normativa previgente, per loro vantaggiosa. Pertanto se la richiesta del controllo periodico è stata inoltrata ancora nel 2017, ma il controllo viene effettuato l'anno successivo e se si individuano impianti o loro parti con messa al neutro da Schema III, si applica in tal caso un periodo di controllo di cinque anni, fino a che non siano adeguati allo stato attuale della tecnica.

Registro dei gestori di rete

In accordo all'art. 33 cpv. 4 OIBT i gestori di rete tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano. Nel registro devono essere riportati tra l'altro i periodi di controllo (cfr. lett. b). Il momento effettivo dal quale inizia a decorrere un periodo di controllo è, nel caso di un impianto nuovo o di modifica completa di un'installazione esistente, la data del controllo finale in accordo all'art. 24 cpv. 2 OIBT e non la data di un eventuale controllo di collaudo, in

accordo all'art. 35 cpv. 3 OIBT. Dopo un controllo periodico, il periodo di controllo successivo decorre dalla data del suddetto controllo e non dalla data di un'eventuale eliminazione dei difetti, né dalla data di redazione del rapporto di sicurezza periodico.

Conclusioni

Con la procedura differenziata descritta si tiene debitamente conto da un lato dell'interesse dei proprietari di impianti elettrici per la tutela della buona fede della validità del diritto previgente o rispettivamente per l'applicazione della normativa per loro vantaggiosa e dall'altro dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti elettrici sicuri.

Autori

Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

¹⁾ «Impianti elettrici pericolosi in vecchi edifici», scheda informativa pubblicata da Electrosuisse in collaborazione con: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Unione svizzera degli installatori elettricisti USIE, Associazione svizzera per i controlli di impianti elettrici ASCE, p. 9, Fehraltorf 2015.